



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE MISURE DI SOLIDARIETA' VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, FATTO A BERLINO IL 19 MARZO 2024

Art. 11 (Allegato)

(1) Le controversie tra la Svizzera, da una parte, e una o entrambe le altre Parti contraenti, dall'altra, relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte, per quanto possibile, dalle Autorita' competenti delle tre Parti contraenti. (2) Se una controversia non puo' essere risolta in questo modo, ciascuna Parte contraente puo' chiedere che la controversia sia sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale. (3) Tale tribunale arbitrale e' costituito ad hoc come segue: Ciascuna Parte contraente nomina un membro e questi tre membri si accordano su un cittadino di uno Stato terzo come presidente, che sara' nominato dai Governi delle Parti contraenti. I membri devono essere nominati entro due mesi, e il presidente entro tre mesi, dalla data in cui una delle Parti contraenti ha informato le altre Parti contraenti che intende sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale. (4) Se i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo non sono stati rispettati, ogni Parte contraente puo', in mancanza di altre disposizioni pertinenti, invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il Presidente e' cittadino di una Parte contraente o se e' altrimenti impossibilitato a svolgere tale funzione, il Vicepresidente procede alle nomine necessarie. Se il Vicepresidente e' cittadino di una delle Parti contraenti o se anch'egli e' impossibilitato a svolgere tale funzione, il Membro del Tribunale di grado superiore che non ha la cittadinanza di una Parte contraente procede alle nomine necessarie. (5) Il tribunale arbitrale applica il presente Accordo come interpretato in conformita' alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e alle altre norme e principi di diritto internazionale applicabili tra le Parti contraenti e prendera' le sue decisioni a maggioranza dei voti. In caso di parita' tra le Parti contraenti, il voto del presidente e' valido. Tali decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese dei propri membri e dei propri rappresentanti nel procedimento arbitrale; le spese del presidente e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle Parti contraenti interessate. Il tribunale arbitrale puo' decidere diversamente in merito alle spese. Per tutti gli altri aspetti, il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. Il tribunale arbitrale non e' competente a determinare la legittimita' di una misura, che si presume costituisca una violazione del presente Accordo, ai sensi del diritto interno di una Parte contraente. Per maggiore certezza, nel determinare la coerenza di una

misura con il presente Accordo, il tribunale arbitrale puo' considerare, se del caso, il diritto interno di una Parte contraente come una questione di fatto. Nel caso della Germania e dell'Italia, il «diritto interno» include il diritto dell'Unione Europea. Nel fare cio', il tribunale arbitrale segue l'interpretazione prevalente data al diritto interno dai tribunali o dalle autorita' di quella Parte Contraente e qualsiasi significato dato al diritto interno dal tribunale arbitrale non e' vincolante per i tribunali o le autorita' di tale Parte contraente.

Versione in vigore dal 10 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo concernente misure di solidarieta' volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 45
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-45-2026/allegato-art-11>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

